

**Tribunale Ordinario di Potenza****SEZIONE PRIMA****PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA****DEL 10/01/2024**

R.G. 1721/2023

Il Giudice

lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti;

premesso che la parte opposta ha sperimento istanza per ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di cui all'art. 648 c.p.c.; considerato, in linea generale, che la norma da ultimo richiamata prevede un potere discrezionale del giudice concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo quando l'opposizione (o, più precisamente, le eccezioni) dell'opponente non risulti fondata su "*prova scritta*" o di "*pronta soluzione*";

evidenziato che, per "*prova scritta*" deve intendersi qualsiasi documento idoneo a provare l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito dell'opposto e/o l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi, dovendosi escludere, in linea di massima, che costituiscano idonea prova scritta gli atti e i documenti provenienti dalla stessa parte opponente [in giurisprudenza è stato chiarito che in tema di decreto ingiuntivo, non può concedersi la provvisoria esecuzione del decreto quando sia prodotta, dall'opponente, una prova scritta, vale a dire un documento scritto idoneo a provare, ai sensi degli art. 2699 ss. c.c., l'inesistenza del fatto costitutivo del credito azionato, ovvero l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del medesimo; ciò può essere giustificato considerandosi che, in un qualunque giudizio ordinario di cognizione - quale si atteggia quello di opposizione a decreto ingiuntivo -, la contrapposizione di documenti scritti - egualmente probanti - a sostegno delle avverse tesi delle parti comporta una loro comparazione e, in definitiva, una valutazione di merito approfondita, atta a dare conto dei motivi per cui ad uno di quei documenti si intende attribuire poziore efficacia probatoria: e si tratta di una valutazione che, per i suoi caratteri complessivi, si addice soltanto al momento della decisione con sentenza" (vedasi Tribunale Catanzaro, sez. II, 28 giugno 2011);

rilevato, poi, che l'opposizione si ritiene di "*pronta soluzione*", in primo luogo, quando si fondi su fatti notori e/o su fatti pacifici tra le parti e/o su ammissioni della controparte e, in secondo luogo, quando non è prevista alcuna attività istruttoria (vertendo, ad esempio, soltanto su questioni di diritto);

osservato che questo Tribunale condivide l'orientamento esegetico secondo cui, ai fini della concedibilità della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è necessario indagare anche sull'esistenza di una prova "adeguata" dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito, dovendosi precisare che tale "adeguatezza" ricorre quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione ovvero quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente (vedasi su tale direttrice ermeneutica Corte cost. n. 295 del 1989; Corte cost. n. 137 del 1984 in motivazione; Tribunale Torino, ord. 17 gennaio 2006; Tribunale Torino, ord. 24 ottobre 2006; Tribunale Torino, ord. 21 febbraio 2007; Tribunale Bari sez. III, 13 novembre 2014; Tribunale Nola sez. II, 24 febbraio 2015; Tribunale Bari sez. III, 13 novembre 2014; Tribunale Pescara, 16 agosto 2013; Tribunale Bari, 23 febbraio 2012);

condiviso l'indirizzo interpretativo secondo cui va esclusa la necessità del requisito del "*periculum in mora*", tenuto conto della natura non cautelare del procedimento d'ingiunzione e, in particolare, dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., la quale, *ex adverso*, va considerata un'ipotesi di cognizione sommaria con prevalente funzione esecutiva o, secondo altri, un'ipotesi di condanna con riserva di eccezioni;

ritenuto, in definitiva, che, anche quando l'opposizione o, meglio, le eccezioni dell'opponente non risultino fondate su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c., il giudice non dovrebbe concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto qualora: 1) non ritenga sufficientemente accertato il credito dell'opposto sulla base della documentazione prodotta nella fase sommaria e nel giudizio di opposizione; 2) sulla base della documentazione prodotta dalle parti, ritenga fondata un'eccezione proposta dall'opponente idonea a determinare la revoca del decreto ingiuntivo opposto;

ritenuto che, nel caso di specie, la completezza delle allegazioni difensive – allo stato, impregiudicato ogni ulteriore accertamento nel prosieguo – conduce a ritenere non sufficiente accertato il credito vantato dall’opposta, essendo evidente, in ogni caso, la necessità di approfondimenti istruttori, con particolare riguardo alle clausole contrattuali e alla relativa incidenza – anche condizionante – sul credito ingiunto, nonché con riguardo alla portata – potenzialmente escludente dal novero dei crediti ceduti all’odierna opposta – delle ipotesi contemplate nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, necessario a legittimare il ricorrente in via ingiuntiva;

ritenuto, dunque, che non sussistono i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto *ex art. 648 c.p.c.*;

osservato che l’azione esercitata è relativa a una controversia rientrante in una delle materie di cui all’art 5, comma 1 *bis*, del d.lgs. n. 28 del 2010 e verificato che la mediazione non è stata previamente esperita dalle parti;

condiviso il recente arresto a sezioni unite della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”* (Cass. sez. un. 19596 del 2020), principio peraltro da ultimo acquisito a livello legislativo mediante l’art. 5 bis del d.lgs. 28/2010, il quale dispone che *“...nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”*

ritenuto, quindi, di dovere onerare la convenuta opposta entro il termine indicato in dispositivo all’instaurazione del procedimento di mediazione, con la precisazione che, in difetto di attivazione, alla pronuncia d’improcedibilità di cui all’art. 5, co. 1 *bis*, del d.lgs. cit., conseguirà anche la revoca del decreto ingiuntivo;

attesa la richiesta di concessione dei termini *ex art. 183 comma 6 c.p.c.*;

considerato il gravoso carico di ruolo;

P.Q.M.

1. **rigetta** la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2. **onera** la convenuta opposta all'attivazione del procedimento di mediazione entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza, con la precisazione che, in difetto di attivazione, alla pronuncia d'improcedibilità di cui all'art. 5, co. 1 *bis*, del d.lgs. cit., conseguirà anche la revoca del decreto ingiuntivo;
3. concede alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. **fissa**, considerato il carico di ruolo, l'udienza del **12 giugno 2024** per la verifica e il prosieguo del giudizio.

Il Giudice

*Generoso Valitutti*